

Messaggio 2955

Concernente la modifica della legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio, a motivazione e illustrazione dello annesso disegno di legge, ci preghiamo esporre quanto segue:

- [1. Introduzione](#)
- [2. La struttura attuale della LCI](#)
- [3. La proposta di modifica](#)
 - [3.1. Il livellamento della potenzialità fiscale](#)
 - a) valutazione delle norme vigenti
 - [b\) proposta di modifica](#)
 - [3.2. L' aiuto agli investimenti](#)
 - a) valutazione delle norme vigenti
 - [b\) proposta di modifica](#)
 - [3.3. Computo del contributo di livellamento](#)
 - a) valutazione della situazione attuale
 - [b\) proposta di modifica](#)
- [4. Commento ai singoli articoli modificati](#)
- [5. Conseguenze finanziarie](#)
- [6. Conclusioni](#)
- [7. Allegati A e B](#)
- [8. Disegno di legge](#)

1. Introduzione

Confermando i pronostici della vigilia dell' approvazione in Gran Consiglio di questa fondamentale legge, che regola i rapporti finanziari tra i Comuni dopo una prima, importante e qualificante modifica intervenuta nel 1981 con l' introduzione del principio del contributo di livellamento della potenzialità fiscale, lo scrivente Consiglio presenta un' ulteriore proposta di revisione.

Questo fatto non può meravigliare né deve preoccupare, essendo chiaro fin dall' inizio che la normativa sulla perequazione finanziaria soltanto con la sua applicazione avrebbe permesso di individuare gli effetti collaterali imprevedibili, suscettibili di modifica. Del resto, esperienze analoghe si sono puntualmente verificate in altri Cantoni, che, come il Ticino, hanno inteso disciplinare questa particolare, imprevedibile materia.

Si tratta in linea di principio di alcuni ritocchi, resi necessari da problemi sorti in sede di applicazione delle disposizioni che regolano il calcolo dei contributi di livellamento, parzialmente chiariti in via interpretativa dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo soluzione momentaneamente considerata transitoria, del resto chiaramente sottolineata da codesto Gran Consiglio in occasione dei dibattiti sul rendiconto del Dipartimento dell' interno per l' esercizio 1982. In quella sede infatti nel rapporto della commissione della gestione ci si esprimeva in questi termini:

"Per questo motivo la commissione invita il Consiglio di Stato ad esaminare l' opportunità di una revisione della Legge, volta a considerare, in modo particolare, le conseguenze nel tempo della concessione del contributo di livellamento. Quest' ultimo deve essere considerato quale elemento di immediato miglioramento della situazione finanziaria? Può essere accantonato temporaneamente per permettere ai Comuni di esaminare con maggiore agio la sua destinazione? Può provocare, in talune situazioni, una diminuzione del moltiplicatore politico? A tali domande, d' ordine politico prima ancora che giuridico, che coinvolgono più Comuni, non casi isolati, deve rispondere il Gran Consiglio, non, a parere della Commissione, l' Autorità giudiziaria".

La proposta di modifica allegata ha cercato di tener conto degli interrogativi allora sollevati, di analoghi studi provocati da altri interventi parlamentari e non da ultimo dell' esperienza fatta nell' applicazione di questa specifica materia dall' Ispettorato dei Comuni e dalla commissione per la compensazione intercomunale. A parte le modifiche predette, si approfitta dell' occasione per risolvere altri aspetti di ordine tecnico, per facilitare il compito degli organi preposti nell' amministrazione del fondo di compensazione:

2. La struttura attuale della Legge sulla compensazione intercomunale

La legge sulla compensazione intercomunale (in seguito LCI) disciplina le misure di redistribuzione finanziaria fra i Comuni atte a correggere le disparità fra i mezzi finanziari a disposizione da un lato e i bisogni susseguenti ai compiti di competenza comunale propri o delegati dall' altro.

La struttura attuale della LCI prevede una compensazione finanziaria verticale, con una graduazione di sussidi e contributi fra Stato e Comuni basata sugli indici di capacità finanziaria (art. 4 e 5), e una compensazione orizzontale.

Quest' ultima comprende tre tipi di misure:

- Il livellamento della potenzialità fiscale (art. 9a, 9b, 9c) che riconosce a tutti i Comuni un minimo di riserve fiscali (i 2/3 della media cantonale) e il cui finanziamento é assicurato dai Comuni finanziariamente forti (riserve fiscali superiori alla media cantonale).

- L' aiuto particolare per investimenti e servizi essenziali (art. 8) per la realizzazione di opere e servizi essenziali, che causerebbero oneri finanziari eccessivi, tali in particolare da provocare un aumento del moltiplicatore oltre il 100 %. Questa misura é intesa ad evitare ai Comuni di cadere in regime di compensazione diretta.

- La compensazione diretta (art. 7) per quei Comuni che, nonostante le misure di cui sopra, hanno un fabbisogno che implicherebbe un moltiplicatore superiore al 100 %. L' eccedenza di fabbisogno é in tal caso coperta dal fondo di compensazione e il Consiglio di Stato si riserva il diritto di approvare i preventivi, i consuntivi e le spese straordinarie.

Le finalità e la struttura attuale della LCI sono senz' altro validi e godono di ampio consenso. Per contro, si rendono necessari alcuni correttivi alla luce dei problemi sorti in questi primi anni di applicazione.

3. La proposta di modifica

La legge sulla compensazione intercomunale del 18.12.1979 era stata modificata sostanzialmente una prima volta nel febbraio 1981, segnatamente con l' introduzione delle norme relative al livellamento della potenzialità fiscale. Già oggi, a pochi anni di distanza, si rende necessaria una ulteriore modifica, non solo a dipendenza dei vari interventi a livello parlamentare, ma anche per tener fede alle assicurazioni date nel senso che, non appena trascorsi i primi anni di applicazione , la novella legislativa avrebbe formato oggetto di verifica e, se del caso, di revisione.

Nel corso del 1984, il Dipartimento dell' interno, coadiuvato dalla Commissione per la compensazione intercomunale, ha preparato una proposta di modifica della LCI sottoponendola per consultazione ai partiti politici e alle associazioni dei Comuni (ACUTI, Lega dei Comuni rurali e montani, Regioni di montagna). L' eco della procedura di consultazione é stato complessivamente positivo e alcune delle suggestioni emerse sono state debitamente considerate nella stesura definitiva di questo disegno di legge.

Presentiamo qui di seguito una valutazione, alla luce di questi primi anni di applicazione, delle norme vigenti e le principali proposte di modifica. Per un esame più particolareggiato si rimanda al commento sui singoli articoli modificati (capitolo 4). Le conseguenze finanziarie sono indicate al capitolo 5.

3.1. Il livellamento della potenzialità fiscale

a) Valutazione delle norme vigenti

Il livellamento della potenzialità fiscale é sicuramente la misura quantitativamente più incisiva e politicamente più qualificante della LCI. La finalità del contributo di livellamento di garantire a tutti i Comuni un minimo di risorse fiscali e il finanziamento assicurato dai Comuni finanziariamente forti concretizza una più equa perequazione finanziaria nello spirito della solidarietà intercomunale.

L' assenza di vincoli relativi all' utilizzazione del contributo responsabilizza maggiormente i Comuni nelle loro decisioni riguardanti le spese e concorre a rafforzare una più ampia autonomia comunale.

L' istituto del contributo di livellamento é quindi da salvaguardare nella sua finalit , ma da perfezionare nei suoi meccanismi di calcolo, come gi  si era espressa la Commissione della gestione nel rendiconto 1982 relativo al Dipartimento dell' interno:

"In discussione non vanno posti i principi che reggono la compensazione intercomunale e, soprattutto, quello che mira a livellare le risorse fiscali. Si tratta piuttosto di individuare i meccanismi di calcolo che considerano nel modo migliore la reale situazione finanziaria dei Comuni e si sottraggono a facili manipolazioni".

Art. 9a

Versamento ai Comuni

cpv. 1: il primo capoverso di questo articolo stabilisce il principio che a tutti i Comuni sono riconosciute delle risorse fiscali pro capite pari ai 2/3 della media cantonale.

In sede di applicazione il limite dei 2/3 si   rilevato ragionevole sia per i Comuni chiamati al finanziamento sia per i Comuni che ricevono il contributo.

I Comuni paganti, nell' ipotesi di portare tutti i Comuni beneficiari ai 2/3 delle risorse fiscali medie cantonali, nel 1984 avrebbero dovuto contribuire con 14,6 Mio di franchi, pari all' 11,9 % del loro "surplus" di risorse fiscali sulla media cantonale. Con i dati del 1979 tale importo ammontava a 11,2 Mio di franchi e la percentuale al 12,9 %. Pertanto la percentuale massima a carico dei Comuni chiamati al finanziamento sulla base dei 2/3 non si   modificata sostanzialmente in questi anni.

Alcuni Comuni beneficiari, nonostante il versamento integrale del contributo di livellamento, hanno dovuto ricorrere ugualmente all' aiuto compensativo tradizionale ai sensi dell' art. 7 LCI. In questi Comuni, situati soprattutto in zone sfavorevoli e con un numero esiguo di abitanti, il cittadino costa mediamente all' ente pubblico locale pi  dei 2/3 delle risorse fiscali medie cantonali.

Il contributo di livellamento non pu , da solo, risolvere il problema di questi Comuni con esigenze particolari.

Opportunamente   stato mantenuto l' istituto della compensazione diretta (art. 7) che, in modo puntuale e adeguato alle singole circostanze, pu  pur sempre compensare bisogni finanziari che eccedono il limite dei 2/3 garantito dal contributo di livellamento, mantenendo il moltiplicatore d' imposta entro termini ragionevoli.

cpv. 2.: il secondo capoverso dell' art. 9a prevede una graduazione del contributo di livellamento in funzione del moltiplicatore.

Se il livellamento della potenzialit  fiscale sulla base delle risorse fiscali non d  adito a particolari problemi di apprezzamento, pi  problematica per contro si rileva la scelta di un indicatore atto a graduare il contributo in funzione dei reali bisogni del Comune.

La motivazione della scelta del moltiplicatore   esposta nel messaggio sulla modifica della LCI del 15 novembre 1980:

"Le Limitazioni al versamento di questo contributo sono conosciute anche dagli altri Cantoni che l' hanno introdotto. La limitazione dipendente dal basso moltiplicatore d' imposta   necessaria non solo per fare in modo che il Comune sfrutti le proprie risorse fiscali prima di ricevere un aiuto esterno, ma anche per fare in modo che i contributi servano effettivamente ad aumentare il livello della prestazione comunale, piuttosto che a far diminuire in modo eccessivo la pressione fiscale. Ci  non significa che i Comuni medio - deboli possano attuare almeno in una certa misura una politica del moltiplicatore. Dai calcoli eseguiti saranno anzi diversi i Comuni oggi, al limite della compensazione che potranno abbassare il proprio moltiplicatore d' imposta".

Questa motivazione   tuttora valida. Obiezioni in sede di applicazione sono sorte non tanto sul principio di graduare il contributo in funzione del moltiplicatore, quanto piuttosto sul tipo di moltiplicatore adottato. Originariamente, conformemente alla prassi di altri Cantoni e come traspare d' altronde dall' esposto citato in precedenza il moltiplicatore che doveva essere preso in considerazione era quello politico, vale a dire quel moltiplicatore che inequivocabilmente determina la reale pressione fiscale esistente in un Comune.

Successivamente, nell' intento di evitare manipolazioni verso l' alto del moltiplicatore politico al solo fine di ottenere un contributo maggiorato, la scelta era caduta sul moltiplicatore aritmetico, nell' ipotesi ch' esso poteva meglio esprimere i reali bisogni finanziari dei Comuni.

Il moltiplicatore aritmetico   stato disciplinato in un apposito articolo (art. 9c cpv. 2). Come si vedr  pi  avanti a commento di questo specifico articolo anche "l' aritmetico   opinabile".

cpv. 3: Qualora un Comune non utilizzi il contributo di livellamento nell' ambito di un' ordinata gestione finanziaria, lo stesso deve essergli negato.

Questo capoverso ha trovato applicazione, negando il contributo di livellamento a quei Comuni che pur avendo un moltiplicatore aritmetico superiore dell' 80 % mantenevano il moltiplicatore politico pari o inferiore all' 80 %.

Questa prassi adottata dal Consiglio di Stato è stata confermata in via giurisprudenziale dal Tribunale amministrativo con le seguenti motivazioni:

"In effetti, con un simile moltiplicatore (80 %), l' autorità comunale ,dimostra di preferire far capo all' istituto della compensazione intercomunale piuttosto che sfruttare maggiormente le risorse fiscali di cui dispone. In tal caso, si può ben affermare che il contributo di livellamento viene utilizzato per coprire quanto il Comune rinuncia a percepire attraverso una pressione fiscale più adeguata alle sue risorse. Non si può, dopo tutto, dimenticare che il moltiplicatore (aritmetico) dell' 80 % esclude l' erogazione del contributo e che la differenza tra il moltiplicatore (politico) e quello aritmetico, dal profilo delle rispettive normative, non è di carattere sostanziale, poiché entrambe fanno in definitiva riferimento al fabbisogno e al gettito dell' imposta cantonale".

Art. 9b

Prelevamento dai Comuni

cpv. 1: I Comuni con risorse fiscali pro capite superiori alla media cantonale sono chiamati al finanziamento fino al 10 % della differenza accertata fra le risorse fiscali del Comune e quelle cantonali. Tale importo è poi graduato in modo inversamente proporzionale al moltiplicatore. Da rilevare che, per rapporto ai Comuni che ricevono il contributo, il moltiplicatore dei Comuni che versano gioca un ruolo meno importante in quanto la graduazione avviene in centesimi (e non in ventesimi come all' art. 9a cpv. 2). In sede di applicazione, il finanziamento si è rilevato adeguato alle esigenze del fondo. Nel 1981 la percentuale a carico dei Comuni paganti è stata del 7,2 %: 5,8 % nel 1982, 7 % nel 1983 e 8 % nel 1984.

cpv. 2 : In caso di necessità, il Consiglio di Stato può variare il contributo a carico dei Comuni paganti sino a un massimo del 50 % in più, vale a dire sino al 15 % del surplus di risorse fiscali sulla media cantonale. Finora l' applicazione di questo cpv. non si è resa necessaria.

Segnaliamo che in questi anni s' è creato uno squilibrio, d' altronde prevedibile, fra il finanziamento al fondo per il livellamento della potenzialità fiscale (art. 9b cpv. 1) e quello per la compensazione diretta (art. 10 lit. a, b, c). Il fabbisogno di quest' ultimo fondo, grazie soprattutto al contributo di livellamento, è stato più contenuto, tanto da diminuire le percentuali di finanziamento a carico dei Comuni e del Cantone.

cpv. 3: Questo cpv. prevede l' esclusione dal finanziamento del contributo di livellamento di quei Comuni che manifestamente verrebbero posti in una situazione finanziaria di disagio.

Tale cpv. ha trovato applicazione concreta nel 1983 per un Comune (Campello) il quale, pur disponendo di risorse fiscali pro capite superiori alla media cantonale, è stato escluso dal pagamento del contributo in quanto, vista la sua particolare situazione finanziaria, doveva applicare un moltiplicatore d' imposta del 100 % per soddisfare il suo fabbisogno

La medesima situazione si è verificata nel 1984 per 3 Comuni (Bedretto, Campello, Ghirone).

Art. 9c

Il moltiplicatore

Questo articolo è stato sicuramente il più controverso in questi primi anni di applicazione della LCI. Il primo cpv. indica che il moltiplicatore da prendere in considerazione per gli art. 9a, 9b e 10 è quello dell' anno precedente, mentre il secondo cpv. stabilisce che il moltiplicatore che fa stato è quello aritmetico, derivante dal rapporto fra il fabbisogno di preventivo votato dal legislativo comunale e il gettito dell' imposta cantonale base per Comune.

Si è posto in sede di applicazione il problema se operare eventuali stralci o riprese sui preventivi presentati dai Comuni. La Commissione per la compensazione intercomunale ha optato per un intervento nell' ambito dell' art. 148 della legge organica comunale , vale a dire operando stralci o riprese solo nella misura in cui i preventivi non rispettavano le disposizioni vigenti di legge.

E' apparso subito evidente che basarsi esclusivamente sui dati del preventivo non potesse garantire un controllo sufficiente e quindi una parità di trattamento dei vari Comuni. In particolare, per i Comuni beneficiari, una maggiorazione dei preventivi porta a un aumento del moltiplicatore aritmetico con ripercussioni marcate sul contributo percepito.

Ma il problema più complesso e politicamente rilevante concerne il computo del contributo di livellamento nel calcolo del moltiplicatore aritmetico. La lacuna legislativa a questo proposito ha dato spazio a diverse interpretazioni. In un primo tempo, il Consiglio di Stato ha considerato il contributo di livellamento parte integrante del gettito d' imposta. A tale prassi si è opposto il Tribunale amministrativo il quale ha considerato il contributo di livellamento un' entrata ordinaria e come tale doveva essere computata non nel gettito bensì nel fabbisogno votato dal legislativo comunale. In seguito a questa sentenza il Consiglio di Stato ha modificato il sistema di calcolo del moltiplicatore aritmetico, deducendo il contributo di livello percepito l' anno precedente dal fabbisogno. Ma anche questa soluzione è stata avversata dal Tribunale amministrativo, che in una sentenza successiva ha stabilito che il contributo di livello da tenere in considerazione è quello dello stesso anno di computo.

Riassumendo, per il 1982, sono stati adottati tre sistemi di calcolo per la determinazione del moltiplicatore aritmetico (Ma):

Risoluzione governativa originale $Ma = \frac{\text{fabb. di preventivo 1981}}{\text{gettito} + \text{contr.liv.1981}}$

Risoluzione governativa in seguito alla I sentenza del TRAM $Ma = \frac{\text{fabb. di prev.81-contr. liv.81}}{\text{gettito}}$

Risoluzione governativa in seguito alla II sentenza del TRAM $Ma = \frac{\text{fabb.di prev.81-contr.liv.82}}{\text{gettito}}$

Anche se per un numero limitato di Comuni, a dipendenza del moltiplicatore aritmetico preso in considerazione, il contributo di livello che ne deriva può mutare in modo sostanziale. A dire il vero però, sull' arco di due anni, il contributo di livello complessivamente elargito tende a equilibrarsi indipendentemente dalla formula adottata. La formula della seconda sentenza del Tribunale amministrativo ripartisce in modo più uniforme il contributo sull' arco degli anni (evita in particolare l' alternanza nell' elargizione del contributo delle prime due varianti). Quest' ultima interpretazione complica però notevolmente il calcolo del contributo di livello. Infatti, il contributo da versare ai Comuni dipende dal moltiplicatore, che a sua volta vien fatto dipendere dal contributo medesimo. L' interdipendenza di questi due fattori porta a una soluzione matematica relativamente complessa. A prescindere dalle diverse interpretazioni dell' art. 9c, le maggiori perplessità sono sorte circa l' idoneità medesima del fabbisogno di preventivo, che considera uscite ipotetiche e non uscite effettivamente riscontrate.

b) Proposta di modifica

La proposta di modifica relativa al livellamento della potenzialità fiscale si articola essenzialmente in due punti: in primo luogo considera il moltiplicatore politico, anziché il moltiplicatore aritmetico, e in secondo luogo prevede una ripresa parziale del contributo di livellamento qualora, sulla base dei conti consuntivi, si accerti un avanzo d' esercizio tale da rendere inopportuno il ricorso del Comune all' intero ammontare del contributo percepito.

Il moltiplicatore politico

Il moltiplicatore politico riflette la reale pressione fiscale esistente nel Comune, è facilmente accertabile ed è meno sottoposto ad oscillazioni nel tempo, anche perché un suo aumento incontra maggiori resistenze dei cittadini.

Non è un mistero che la legge attuale premia quei Comuni che aumentano il proprio moltiplicatore aritmetico con una maggiorazione fittizia del fabbisogno, senza per questo incrementare la pressione fiscale nel Comune.

La verifica e un' eventuale rettifica di tali abusi risulta di difficile attuazione senza il ricorso a severi controlli e a gravi ingerenze sull' autonomia comunale.

Questa proposta dà quindi maggiori garanzie per una parità di trattamento dei Comuni, ridando in definitiva maggior autonomia ai Comuni stessi e semplificando l' attuale calcolo di erogazione del contributo.

In sede di consultazione il passaggio dal moltiplicatore aritmetico a quello politico ha trovato ampi consensi.

Da parte del PPD e della Lega dei Comuni rurali e montani si ribadisce l' opportunità di studiare per il futuro una formula di erogazione del contributo basata su parametri fissi e non manipolabili che garantiscano un certo automatismo, modulando per esempio il contributo in funzione degli indici di capacità finanziaria. A questo proposito si ricorda che la finalità del contributo di livellamento è quella di garantire un minimo di risorse fiscali, tenendo presente nel contempo gli effettivi bisogni finanziari dei Comuni e lasciando loro piena autonomia sull' uso di questi mezzi. La ricerca di indicatori stabili e non manipolabili è sicuramente auspicabile. Esigenze di praticabilità impongono di considerare pochi parametri, quelli più significativi e facilmente accertabili. Attualmente, gli indici di capacità finanziaria contengono dei sottoindici che dipendono direttamente dal contributo di livellamento stesso, per cui non corrispondono alle esigenze richieste. Il moltiplicatore è un dato che sintetizza il rapporto esistente fra bisogni finanziari e potenzialità fiscale e che riflette la diversa pressione fiscale a cui sono sottoposti i cittadini nei vari Comuni. Com' è il caso per altri Cantoni il moltiplicatore rappresenta la soluzione più opportuna.

Da parte dell' ACUTI si insiste sulla necessità di limitare il diritto di beneficio del contributo di livellamento ai Comuni che applicano un moltiplicatore superiore al 90 %. Con questa misura l' onere a carico dei Comuni paganti si riduce di ca. 1,74 Mio fr. (9,60 Mio di fr. in totale contro gli 11,34 Mio di fr.) in base alle risultanze della simulazione per il 1984. Si ritiene di non aderire a questa proposta per due motivi. Innanzitutto, si creerebbe una progressione troppo brusca nell' erogazione del contributo (niente per un moltiplicatore al 90 %, il 50 % per un moltiplicatore al 95 %, e il 100 % di contributo per un moltiplicatore al 100 %). Una variazione di 5 punti di moltiplicatore può comportare ingenti cambiamenti dell' importo versato (per certi Comuni il contributo di livellamento può corrispondere all' intero gettito d' imposta).

Esempi:

		Gettito imposta cantonale base	Contributo livellamento moltiplicatore		
			90%	95%	100%
Bidogno	162'139.--	-	83'377.--	166'754.--	
Caneggio	159'432.--	-	74'932.--	149'865.--	
Certara	23'162.--	-	13'244.--	26'468.--	
Valcolla	236'820.--	-	130'152.--	260'304.--	

Secondariamente, sarebbero troppo penalizzati quei Comuni che intendono attuare una gestione finanziaria parsimoniosa allo scopo di attenuare la pressione fiscale. In pratica si impedirebbe a numerosi Comuni di svolgere una politica del moltiplicatore, costringendoli a tenere lo stesso al 100 %. Già ora i Comuni con un moltiplicatore al 90 % si vedono attribuire solo la metà del contributo che permetterebbe loro di arrivare ai 2/3 della media cantonale di risorse fiscali pro capite. Una penalizzazione ulteriore svuoterebbe di significato il principio della solidarietà intercomunale e lo scopo primo della legge che mira a una più equa ripartizione delle risorse fiscali.

La ripresa

Per evitare un aumento del moltiplicatore politico allo scopo di ottenere un contributo maggiorato e per corrispondere un contributo adeguato agli effettivi bisogni del Comune, si inserisce la possibilità di una ripresa parziale del contributo di livellamento qualora si riscontrano avanzi d' esercizio ingenti in sede di conti consuntivi. Questa misura deve impedire in particolare un accumulo di fondi inutilizzati a spese dei Comuni finanziariamente forti. Nello stabilire la misura della ripresa si è tenuto debitamente conto della necessità di garantire anche ai Comuni finanziariamente deboli un sufficiente grado di autofinanziamento

che alla lunga concorre a impedire un eccessivo indebitamento e permette una sana gestione finanziaria.

La ripresa calcolata sui conti consuntivi meglio riflette la reale situazione finanziaria del singolo Comune e per rapporto al fabbisogno di preventivo diminuiscono le possibilità di manipolazione. L'analisi dei conti (consuntivi) sarà limitata a un numero ristretto di Comuni contrariamente alla legislazione vigente per la quale bisognava verificare tutti i conti (preventivi).

3.2. L' aiuto agli investimenti (art.8)

a) Valutazione delle norme vigenti

Trattesi dell' articolo che conferisce al Consiglio di Stato la facoltà di concedere, ai Comuni che ne fanno richiesta, aiuti particolari per la copertura degli oneri derivanti da investimenti o servizi essenziali.

L' art. 8, nella sua forma originale della LCI del 1979, subordinava il ricorso all' aiuto per gli investimenti a un indice di capacità finanziaria inferiore ai 66 punti. Con la revisione del 1981, l' art. 8 fu modificato nel senso che gli aiuti particolari potevano venire concessi qualora gli investimenti o i servizi essenziali avessero provocato un aumento del moltiplicatore oltre il limite del 100 %. Parimenti fu introdotto un secondo capoverso per estendere la possibilità di ricevere l' aiuto anche a quei Comuni che, pur disponendo di risorse fiscali superiori ai 2/3 della media cantonale, si fossero trovati in una situazione finanziaria particolare.

L' intenzione del legislatore, di aiutare per gli investimenti quei Comuni posti nella fascia critica per impedire loro di cadere in regime di compensazione, non è stata recepita ed è stata in parte vanificata dalle nuove norme sul contributo di livellamento. Il contributo di livellamento ovvia infatti alla causa prima di carenza in mezzi finanziari, garantendo a tutti un minimo di risorse fiscali. A ben vedere, l' articolo in questione, appare oggi piuttosto declaratorio.

Occorre inoltre dirimere la controversia sorta in sede di applicazione: se l' aiuto particolare debba essere concesso:

- sottoforma di un versamento unico in capitale all' inizio dell' opera;

oppure

- sottoforma di un versamento ricorrente per la copertura degli oneri derivanti dall' opera nella misura in cui gli stessi provocano un moltiplicatore oltre il limite del 100 %.

Un' interpretazione letterale dell' attuale testo di legge imporrebbe la soluzione esclusiva dell' aiuto particolare sugli oneri. Questa impostazione garantisce una vigilanza nel tempo delle effettive necessità finanziarie del Comune. D' altra parte nulla più distinguerebbe nell' applicazione l' art. 8 dall' art. 7. In ambedue i casi il fondo coprirebbe l' eccedenza di fabbisogno accertata oltre il 100 % di moltiplicatore; ciò sarebbe in contrasto con lo spirito dell' art. 8 inteso proprio a evitare che il Comune cada in regime di compensazione.

Per molti versi quindi un versamento "una tantum" sul capitale investito sarebbe più praticabile e sbrigativo, rendendo operativo l' aiuto agli investimenti, anche se per l' erogazione di tale contributo non ci si potrà esimere da una valutazione complessiva delle finanze comunali.

b) Proposta di modifica

La procedura di consultazione ha evidenziato la necessità del mantenimento dell' art. 8, come pure la necessità che lo stesso non resti puramente declamatorio. Almeno in determinati casi occorre poter elargire un versamento unico sul capitale investito, che contribuisce a limitare gli oneri per interessi e ammortamenti. Nella determinazione del contributo si terrà conto sia della priorità stessa dell' investimento sia della situazione finanziaria del Comune. In particolare, si dovrà verificare se in altri settori il Comune esegue spese superflue e se preleva tasse adeguate.

Permane il principio che il ricorso all' art. 8 è da intendersi quale mezzo sussidiario, e quindi non sostitutivo, di altri eventuali contributi erariali.

3.3. Computo del contributo di livellamento

a) Valutazione della situazione attuale

L' attuale giurisprudenza del TRAM considera il contributo di livello esclusivamente una posta del fabbisogno e quindi un' entrata, rispettivamente un' uscita ordinaria, e non una componente del gettito d'

imposta cantonale. Questa impostazione provoca una disparità di trattamento fra i Comuni in quanto per la ripartizione di determinati oneri non si prende in considerazione il modificato potenziale finanziario conseguente al versamento, rispettivamente finanziamento del contributo di livello.

Succede infatti che Comuni, che, grazie al contributo, raggiungono i 2/3 delle risorse fiscali medie si vedono maggiormente beneficiati dal versamento di sussidi rispetto ad altri Comuni i quali raggiungono i 2/3 delle risorse fiscali attingendo unicamente al proprio substrato fiscale.

In particolare, il contributo di livello non entra in linea di conto nei seguenti casi:

- a) per la partecipazione annua dei Comuni agli oneri relativi alla Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti (art. 34) e alla legge sull' assicurazione contro le malattie (art. 48), nella misura in cui detti oneri non possono superare il 10 % del gettito cantonale d' imposta del singolo Comune;
- b) per la partecipazione dei Comuni agli oneri derivanti dalla Legge sugli ospedali pubblici (art. 34 cpv. 2). Il finanziamento dei Comuni é infatti previsto in percento del gettito dell' imposta cantonale del Comune:
- c) per il calcolo dell' indice di forza finanziaria e segnatamente per l' indice parziale relativo al gettito delle risorse fiscali pro - capite (LCI art. 2 litt. a).

b) Proposta di modifica

Per ragioni di equità di trattamento e di sistematica si considera il contributo di livellamento una componente del gettito d' imposta cantonale. Il contributo rappresenta infatti una ripartizione fiscale fra Comuni. Il contributo di livellamento sarà quindi aggiunto (per i Comuni beneficiari) rispettivamente dedotto (per i Comuni paganti) nell' ambito dell' accertamento del gettito d' imposta cantonale.

4. Commento ai singoli articoli modificati

Art.7 cpv. 1 (compensazione orizzontale tradizionale)

Il nuovo testo evidenzia il principio che solo le spese essenziali sono riconosciute dal fondo di compensazione. Questa modifica non intende mutare la struttura e il funzionamento della compensazione orizzontale tradizionale già collaudati da più anni.

Già ora i Comuni in regime di compensazione devono sottoporre all' autorità di vigilanza i preventivi, i consuntivi e le singole spese straordinarie per la relativa ratifica.

Si tratta piuttosto di evitare che i Comuni prendano importanti decisioni su spese non indispensabili prima di chiedere l' intervento del fondo di compensazione.

Spese non indispensabili devono rimanere a carico dei Comuni con un aumento del moltiplicatore oltre il 100 %. Questa impostazione dell' art. 7 diventa così coerente con l' art. 8 relativo all' aiuto agli investimenti.

Se l' aiuto agli investimenti viene negato perché la spesa non é ritenuta essenziale, la stessa non può essere caricata al fondo con l' art. 7.

Art. 8 cpv. 1 (aiuto agli investimenti)

La modifica del testo é tesa a precisare che l' aiuto agli investimenti può essere elargito sottoforma di un versamento unico sul capitale investito.

Art. 9a (contributo di livellamento, versamento ai Comuni)

I primi due capoversi dell' art. 9a subiscono unicamente delle modifiche redazionali per rendere più trasparente alla lettura le condizioni per il riconoscimento e per il versamento del contributo di livellamento ai Comuni beneficiari.

Del tutto nuovo é invece il capoverso 4 che codifica il principio della ripresa parziale del contributo qualora, sulla base dei conti consuntivi, si accerti un avanzo d' esercizio rilevante, tale da rendere ingiustificato il ricorso del Comune all' intero ammontare del contributo percepito. Per le motivazioni specifiche si rimanda a pag. 10 di questo messaggio.

In sede di applicazione di questo capoverso, l' autorità competente dovrà accertare eventuali avanzi d' esercizio sulla base dei conti consuntivi votati dai legislativi comunali dopo aver verificato la loro conformità alle norme legislative vigenti. Per avanzo d' esercizio s' intende quella parte delle entrate correnti, contributo di livellamento compreso, che non sono state destinate alla copertura delle spese correnti per l' anno di competenza. L' avanzo d' esercizio comprende quindi anche eventuali versamenti a fondi di riserva o accantonamenti.

Nell' ambito della procedura di consultazione, il principio della ripresa ha trovato unanimi consensi. Divergenze sono per contro emerse in merito all' entità della stessa. Da un lato l' ACUTI proponeva una ripresa integrale dell' avanzo d' esercizio, mentre altri (Associazione comuni rurali, Regioni di Montagna, PPD) reputavano troppo restrittiva la norma che prevede una ripresa quando l' avanzo d' esercizio supera il 5 % del gettito d' imposta cantonale.

In definitiva, si ritiene un equo compromesso la percentuale proposta del 5 % che corrisponde a 5 punti di moltiplicatore in più rispetto a quello strettamente necessario per far fronte alle esigenze di bilancio. Consapevoli che occorre garantire un adeguato autofinanziamento anche ai Comuni finanziariamente deboli, che alla lunga concorre a evitare un eccessivo indebitamento con conseguenze benefiche sulla situazione finanziaria e quindi anche sul moltiplicatore e il contributo stesso, si rende necessario permettere ammortamenti che vanno oltre il limite minimo attualmente permesso dalla LOC (2 % sul debito pubblico).

In consonanza con le direttive avanzate dalla conferenza dei direttori cantonali delle finanze, nell' ambito dell' accertamento dell' avanzo d' esercizio sono quindi da permettere ammortamenti nella misura dell' effettivo deprezzamento della sostanza.

Le direttive e i criteri d' applicazione della ripresa dovranno essere regolati nell' apposito regolamento d' applicazione della LCI, in conformità a quanto suesposto.

Art. 9b (contributo di livellamento - prelevamento dai Comuni)

Il cpv. 1 del vigente articolo viene scisso in due alfine di stabilire chiaramente:

nel cpv. 1:

- quali sono i Comuni chiamati al finanziamento (quelli cioè con il pro - capite al di sopra della media);
- quando e da chi è stabilita la media (ogni anno e dall' autorità cantonale).

nel cpv. 2:

- il limite e la formula per la quota di finanziamento.

I cpv. 3 e 4 (vecchi 2 e 3) rimangono invariati. Questo articolo non subisce cambiamenti di sostanza rispetto al passato.

Art. 9c

La norma del cpv. 2 codifica il principio del moltiplicatore politico, cioè del moltiplicatore stabilito dal Municipio in conformità alle leggi vigenti. E' questa un' innovazione importante rispetto alle norme precedenti sulle cui opportunità si rinvia alle considerazioni a pag. 8 - 9.

Art. 9d (elementi di computo)

Si ritiene opportuno fissare nella legge gli elementi di computo e l' autorità competente per il loro accertamento.

In particolare, il cpv. 2 riprende il vecchio cpv. 3 dell' art 9c secondo il quale i Comuni collaborano, e devono quindi essere consultati. nell' ambito dell' accertamento del gettito d' imposta cantonale per Comune.

Per completezza. si ricordano qui gli elementi di computo che sono attualmente presi in considerazione e che saranno poi disciplinati nell' apposito regolamento d' applicazione.

Risorse fiscali

gettito IC PF

gettito IC PG gettito d' imposta

gettito riparti intercomunali cantonale

gettito imposta alla fonte

40 % imposta immobiliare cantonale PG

quota parte IMV

imposta personale

imposta immobiliare comunale

Popolazione

Il Consiglio di Stato, coadiuvato da uno speciale gruppo di lavoro, con una risoluzione governativa del 2.3.1983 stabiliva il tipo di popolazione per le utilizzazioni ai fini politico - amministrativi e finanziari. In particolare per le utilizzazioni ai sensi della Legge sulla compensazione ha optato per la popolazione finanziaria, basata sulla media dei risultati del domicilio civile e del domicilio economico.

Computo del contributo di livellamento quale componente del gettito d imposta cantonale. Come motivato a pag. 12 del presente messaggio, per ragioni di parità di trattamento fra i Comuni, occorre tener presente la modificata potenzialità fiscale dovuta al versamento, rispettivamente prelevamento del contributo di livellamento. Il contributo di livellamento sarà quindi computato nel gettito d' imposta cantonale per il calcolo delle partecipazioni annue dei Comuni agli oneri cantonali, rispettivamente nelle risorse fiscali per il calcolo degli indici di forza finanziaria.

Art. 10 (fondo di compensazione - finanziamento)

Questo articolo è stato ristrutturato per meglio evidenziare le fonti di finanziamento della compensazione orizzontale (art. 7 e 8) rispettivamente del livellamento della potenzialità fiscale (art. 9a e 9b) mantenendo inalterata la situazione attualmente vigente.

L' unica novità consiste nel dare la possibilità al Consiglio di Stato di far capo al fondo di compensazione orizzontale (sempre che vi siano liquidità e consistenza sufficienti) per finanziare il contributo di livellamento qualora il finanziamento di cui all' art. 9b si rilevasse insufficiente e prima di chiamare in causa la norma (eccezionale) di cui al cpv. 3 dell' art. 9b. Questa misura è intesa a assicurare il tempo necessario all' autorità di verificare la cause di questo eventuale inasprimento del fabbisogno per il fondo del livellamento della potenzialità fiscale e a svolgere così una funzione stabilizzatrice, seppure limitata nel tempo, per evitare un eventuale repentino aumento degli oneri a carico dei Comuni finanziariamente forti.

Si ricorda che il fondo per la compensazione orizzontale è stato ridimensionato in questi ultimi anni grazie al cospicuo versamento del contributo di livellamento che ha permesso a diversi Comuni di uscire dal regime di compensazione, sgravando così il fabbisogno del fondo per la compensazione orizzontale ai sensi dell' art. 7.

Art. 11 (fondo di compensazione - amministrazione)

Questo articolo rimane inalterato nella sostanza. I riferimenti ai singoli capoversi dell' art. 10 sono stati opportunamente adeguati alla nuova formulazione di quest' ultimo.

5. Conseguenze finanziarie

Le proposte di modifica che comportano incidenze finanziarie sui Comuni sono il cambiamento del sistema di calcolo del contributo di livellamento da un lato e il computo del contributo nel gettito d' imposta per il calcolo delle partecipazioni comunali a oneri cantonali dall' altro.

a) Contributo di livellamento

I dati riportati in appendice mostrano, per ogni Comune, il contributo di livellamento effettivamente percepito, rispettivamente versato, nel 1984 e, sempre per lo stesso anno, le risultanze della simulazione del contributo di livellamento calcolato in base al moltiplicatore politico. In quest' ultima simulazione non si è tenuto conto della possibile ripresa prevista dalla nuova norma inserita al cpv. 3 dell' art. 9a. L' ammontare della ripresa, difficilmente quantificabile a priori, non dovrebbe superare il mezzo milione di franchi.

Il contributo versato nel 1984 ammonta a fr. 9'757'462.-- con la proposta di modifica tale importo sarebbe stato di fr. 11'336'847.--, pari a un aumento di ca. 1,58 Mio di franchi. La percentuale a carico dei Comuni paganti sul loro surplus di risorse fiscali rispetto alla media cantonale passa dall' 8 % al 9,20 %. Da notare che lo stesso calcolo eseguito per il 1983 dava una differenza più sensibile di ca. 2,96 Mio di franchi. La percentuale a carico dei Comuni paganti passava dal 7 % al 9,03 %. L' incremento del contributo di livellamento è dovuto al fatto che i moltiplicatori politici dei Comuni beneficiari sono generalmente più elevati che non i moltiplicatori aritmetici. Fra il 1983 e il 1984 questa differenza si è attenuata come mostra la seguente tabella:

Comuni beneficiari:

Comuni beneficiari		
	1983	1984
con molt. pol. superiore al molt. arit.	57	46
con molt. pol. uguale al molt. arit.	36	47
con molt. pol. inferiore al molt. arit.	10	15
Totale Comuni beneficiari	<u>103</u>	<u>106</u>
Comuni paganti		
con molt. pol. superiore al molt. arit.	27	17
con molt. pol. uguale al molt. arit.	3	0
con molt. pol. inferiore al molt. arit.	11	22
Totale Comuni paganti	<u>41</u>	<u>39</u>

In quanto alle cause di questa evoluzione, di difficile interpretazione, si possono avanzare due ipotesi: da un lato i moltiplicatori aritmetici sono più sensibili e riflettono in modo più diretto nuovi oneri a carico dei Comuni (per esempio gli oneri ospedalieri), d' altra parte non si può escludere un gonfiamento artificioso del fabbisogno di preventivo. Nel tempo il moltiplicatore politico dovrebbe dare maggior garanzia di stabilità, anche perché nel caso di un moltiplicatore esageratamente sproporzionato scatta il meccanismo della ripresa.

b) Computo del contributo di livellamento nel gettito d' imposta cantonale

Per ragioni di equità di trattamento e di sistematica, si considera il contributo di livellamento a diminuzione (per i Comuni paganti), rispettivamente ad aumento (per i Comuni beneficiari), del gettito d' imposta cantonale per Comune.

Questo implica, ovviamente, un cambiamento della base di calcolo per la determinazione di certi sussidi e di certe partecipazioni dei Comuni e più precisamente nei seguenti settori:

1) Partecipazione agli oneri ospedalieri

I Comuni sono chiamati a partecipare nella misura massima del 6 % del rispettivo gettito d' imposta cantonale. Considerando un contributo di livellamento di ca. 11 Mio di franchi e una percentuale per le spese ospedaliere a carico dei Comuni del 5 % i Comuni beneficiari del contributo dovranno sopportare complessivamente un onere maggiorato di fr. 550'000.--, mentre i Comuni paganti beneficeranno di uno sgravio equivalente.

2) Partecipazione agli oneri relativi alla Legge sugli stipendi dei docenti (art. 34)

La spesa dei Comuni non può superare l' importo del 10 % dell' imposta cantonale determinata per il Comune stesso nell' anno precedente. I Comuni che raggiungono attualmente il tetto del 10 % sono una minoranza e sono prevalentemente Comuni che beneficiano del contributo di livellamento. In base ai conteggi per l' esercizio 1983 - 1984, computando nel gettito d' imposta il contributo di livellamento 1983, il maggior onere a carico di questi Comuni sarebbe stato di ca. 340'000.-- fr.

3) Partecipazione agli oneri delle spese sull' assicurazione contro le malattie e le prestazioni

complementari AVS - AI

Le spese dei Comuni non possono superare il 10 % del gettito dell' imposta cantonale.

In base ai conteggi relativi al 1983 sono solo 24 i Comuni che non raggiungono il tetto del 10 %. Trattasi di alcuni fra i Comuni finanziariamente più forti (per es. Lugano, Chiasso, Montagnola, Croglio) e alcuni fra i Comuni finanziariamente più poveri (per es. Certara, Bosco Gurin, Rossura, Russo). Per questi Comuni quindi la proposta di modifica non ha nessuna conseguenza in quanto anche computando il contributo di livellamento non raggiungono il tetto del 10 %.

Considerando nel gettito il contributo di livellamento 1983 il maggior onere per i Comuni beneficiari ammonta a ca. 650'000.-- fr., mentre lo sgravio per i Comuni paganti é complessivamente di ca. fr. 160'000.--.

4) Incidenza sugli indici di capacità finanziaria (art. 2 LCI)

Computando il contributo di livellamento nel gettito d' imposta si modifica il sottoindice relativo alle risorse fiscali dei Comuni e quindi l' indice complessivo di capacità finanziaria. Le risultanze sono riportate nei dati in appendice.

Complessivamente, gli indici di capacità finanziaria non subiscono un cambiamento sostanziale in quanto l' ammontare del contributo di livellamento rappresenta una percentuale invero modesta sull' insieme delle risorse fiscali. Modifiche sensibili si registrano per quei Comuni nei quali il contributo di livellamento incide in modo marcato sul loro potenziale fiscale (es. Bidogno, Bogno, Bruzella, Casima). Modifiche comunque non tali (in entrambi i casi) da comportare un salto di categoria.

6. Conclusioni

Lo scrivente Consiglio ritiene, con l' annesso disegno di Legge, di proporre un ulteriore, qualificante perfezionamento dell' istituto della compensazione finanziaria tra Comuni. Confidiamo pertanto che codesto Gran Consiglio saprà positivamente apprezzare la modifica proposta.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali

Il Cancelliere, A. Crivelli

Allegato A - contributo di livellamento, per comune, in base alla legislazione vigente e secondo la proposta di modifica

	Contributo di livellamento effettivo, esercizio 1984		Simulazione contributo di livellamento in base alla proposta di modifica esercizio 1984.	
Comune	Prelevamenti dal fondo	Versamenti al fondo	Prelevamenti dal fondo	Versamenti al fondo
AGNO				
AGRA		961		1 305
AIROLO				
ANZONICO				
AQUILA	53 002		33 948	
ARANNO				
ARBEDO-CASTIONE	655 594		692 778	

AROGNO	229 646		260 192	
AROSIO				
ARZO				
ASCONA		584 560		765 338
ASTANO				
AURESSIO	13 147		13 115	
AURIGENO	6 435		4 902	
AVEGNO				
BALERNA		22 381		28 483
BARBENGO		66 081		64 409
BEDANO				
BEDIGLIORA	96 013		95 934	
BEDRETTO				10 981
BELLINZONA				
BERZONA		1 264		1 730
BESAZIO				
BIASCA	705 731		820 391	
BIDOGNO	160 668		166 754	
BIGNASCO				
BIOGGIO		287 592		303 225
BIRONICO		519		550
BISSONE		48 198		47 097
BODIO				
BOGNO	43 407		43 350	
BORGNONE			23 124	
BOSCO-GURIN	18 720		18 675	
BOSCO-LUGANESE				
BREGANZONA				
BRENO			35 800	
BRIONE S.MINUSIO		17 578		25 120
BRIONE-VERZASCA	75 313		83 214	
BRISSAGO		104 057		127 217
BROGLIO	17 802		17 750	
BRONTALLO				
BRUSINO-ARSIZIO				
BRUZELLA	79 014		78 996	
CABBIO	66 721		66 667	
CADEMARIO				

CADEMPINO				
CADENAZZO			2 732	
CADRO				
CAGIALLO	13 043		83 993	
CALONICO	9 082		9 087	
CALPIOGNA				
CAMIGNOLO	179 238		190 476	
CAMORINO	304 405		307 200	
CAMPELLO				
CAMPO- BLENIO	5 067		5 040	
CAMPO- V.MAGGIA				
CANEGGIO	150 023		149 865	
CANOBBIO				
CAPOLAGO				
CARABBIA				
CARABIETTA		14 503		21 402
CARONA		23 435		23 489
CASIMA	17 544		17 550	
CASLANO				
CASTEL S.PIETRO	34 405		30 420	
CASTRO				
CAVAGNAGO	50 160		50 107	
CAVERGNO	117 763		128 700	
CAVIANO				
CAVIGLIANO	45 226		36 950	
CERENTINO				
CERTARA	26 450		26 448	
CEVIO	57 304		41 924	
CHIASSO		1 128 635		1 397 733
CHIGGIOGNA				
CHIRONICO	25 945		72 974	
CIMADERA	32 871		32 810	
CIMO				
CLARO	388 478		583 011	
COGLIO				
COLDRERIO	11 281		13 394	
COMANO		31 159		38 371
COMOLOGNO	84 387		84 252	
CONTONE				

CORIPPO				
CORTICIASCA	72 710		72 718	
CORZONESO	90 566		104 664	
CRANA	22 978		22 932	
CRESCIANO	117 471		165 564	
CROGLIO		212 019		240 038
CUGNASCO	44 908		58 497	
CUREGGIA		5 094		6 379
CUREGLIA		15 873		16 961
CURIO	71 553		114 240	
DALPE				
DAVESCO-SORAGNO				
DONGIO	50 666		108 859	
FAIDO	45 208		22 698	
FESCOGGIA	34 239		34 222	
FRASCO	18 746		21 286	
FUSIO				2 473
GANDRIA				
GENESTRERIO				
GENTILINO		33 247		39 274
GERRA-GAMBAR.		1 304		1 306
GERRA-VERZAS.	4 022		3 109	
GHIRONE				3 465
GIORNICO				
GIUBIASCO	21 458		10 092	
GIUMAGLIO	2 089		12 342	
GNOSCA			15 600	
GORDEVIO	114 510		57 145	
GORDOLA	45 673		46 140	
GORDUNO	142 792		142 570	
GRANCIA		11 882		13 315
GRAVESANO	40 160		38 333	
GRESSO	18 230		18 240	
GUDO	46 019		51 388	
INDEMINE	14 362		19 680	
INTRAGNA				
IRAGNA	36 198		102 592	
ISEO				

ISONE	148 709		51 568	
LAMONE	91 061		62 608	
LARGARIO				1 150
LAVERTEZZO	32 775		59 432	
LEONTICA	84 227		84 051	
LIGORNETTO				
LINESCIO				
LOCARNO				
LOCO	46 390		96 336	
LODANO	5 907		5 904	
LODRINO	148 644		254 925	
LOPAGNO				
LOSONE				
LOTTIGNA				
LUDIANO	98 400		98 417	
LUGAGGIA				
LUGANO		5 551 941		6 369 420
LUMINO	179 647		111 471	
MAGADINO				
MAGGIA	220 732		220 384	
MAGLIASO			42 834	
MAIRENGO				
MALVAGLIA	394 083		525 784	
MANNO		261182		244 970
MAROGGIA		1 615		1 998
MAROLTA				
MASSAGNO		102 765		116 793
MEDEGLIA	147 381		96 025	
MELANO	18 218		18 573	
MELIDE		1 002		1 437
MENDRISIO				
MENZONIO	41 155		44 505	
MERGOSCIA	8 870		47 190	
MERIDE	116 959		116 910	
MEZZOVICO-VIRA				
MIGLIEGLIA	57 880		100 793	
MINUSIO		32 914		38 297
MOGHEGNO	88 445		88 452	

MOLENO	15 083		19 076	
MONTAGNOLA		298 183		432 180
MONTE	18 471		18 436	
MONTE-CARASSO	456 881		621 964	
MONTEGGIO				
MORBIO-INFERIORE				
MORBIO-SUPERIORE				
MORCOTE		82 500		96 051
MOSOGNO	1 029		1 024	
MUGENA	66 205		66 154	
MUGGIO	149 965		149 860	
MURALTO		65 140		78 740
MUZZANO		37 939		49 833
NEGGIO				
NOVAGGIO				
NOVAZZANO				
OLIVONE	5 247		5 761	
ORIGLIO		36 588		33 053
ORSELINA		83 003		109 746
OSCO				
OSOGNA	67 545		73 566	
PALAGNEDRA	20 350		20 292	
PAMBIO-NORANCO				
PARADISO		335 658		297 790
PAZZALLO				
PECCIA				
PERSONICO				
PIANEZZO				
PIAZZAGNO				
POLLEGIO	312 717		335 052	
PONTE CAPRIASCA				
PONTE-TRESA				
PONTO-VALENTINO	107 010		119 799	
PORZA		85 302		89 700
PRATO-LEVENTINA	15 903		25 506	
PRATO-SORNICO	14 694		14 630	

PREGASSONA				
PREONZO	118 550		118 275	
PRUGIASCO	84 682		94 923	
PURA				
QUINTO	82 502		208 502	
RANCATE				
RIVA S.VITALE	28 444		11 460	
RIVERA	134 252		306 306	
ROBASACCO	40 756		43 392	
RONCO S.ASCONA		92 859		94 802
ROSSURA	20 568		20 520	
ROVEREDO- LUGAN.	59 813		67 860	
ROVIO				
RUSSO	23 405		23 407	
SAGNO				
SALA CAPRIASCA			46 807	
SALORINO				
SAN NAZZARO				
SANT' ABBONDIO		3 422		4 002
SANT' ANTONINO	154 538		191 302	
SANT' ANTONIO	33 472		33 488	
SAVOSA				
SEMENTINA	211 078		134 974	
SEMIONE	71 016		126 225	
SESSA	18 655		35 133	
SIGIRINO	7 154		7 163	
SOBRIO	27 104		27 054	
SOMEIO				
SONOGNO	34 934		34 865	
SONVICO	85 396		74 789	
SORENGO		40 019		53 986
STABIO				
TEGNA				
TENERO- CONTRA				
TESSERETE				
TORRE	39 790		41 919	
TORRICELLA- TAVERNE				
TREMONA				

VACALLO				
VAGLIO	19 688		15 859	
VALCOLLA	260 324		260 304	
VERGELETTO	14 434		14 690	
VERNATE		14 273		15 493
VERSCIO				
VEZIA				
VEZIO	84 393		84 346	
VICO-MORCOTE		20 795		27 745
VIGANELLO				
VILLA (LUGANESE)				
VIRA-GAMBAROGNO				
VOGORNO	54 487		74 250	
Versamenti al fondo		9 757 462		11 336 847
Prelevamenti dal fondo	<u>9 718 461</u>		<u>11 260 529</u>	
Saldo	<u>39 001</u>		<u>76 318</u>	

Allegato B - indice di forza finanziaria (IFF) in base alla situazione attuale e secondo la proposta di modifica

COMUNE	IFF soluzione vigente	IFF proposta di modifica
AGNO	97	97
AGRA	103	103
AIROLO	81	81
ANZONICO	45	45
AQUILA	62	64
ARANNO	85	85
ARBEDO-CASTIONE	76	80
AROGNO	61	67
AROSIO	83	83
ARZO	75	75
ASCONA	142	140

ASTANO	89	89
AURESSIO	48	52
AURIGENO	66	66
AVEGNO	75	75
BALERNA	100	100
BARBENGO	126	124
BEDANO	88	88
BEDIGLIORA	57	62
BEDRETTO	105	104
BELLINZONA	90	90
BERZONA	108	107
BESAZIO	94	94
BIASCA	75	78
BIDOGNO	52	62
BIGNASCO	80	80
BIOGGIO	159	155
BIRONICO	99	99
BISSONE	124	123
BODIO	99	99
BOGNO	39	48
BORGNONE	69	69
BOSCO-GURIN	46	51
BOSCO-LUGANESE	102	102
BREGANZONA	114	114
BRENO	60	60
BRIONE S.MINUSIO	105	104
BRIONE-VERZASCA	59	67
BRISSAGO	109	108
BROGLIO	51	57
BRONTALLO	56	56
BRUSINO-ARSIZIO	104	104

BRUZELLA	47	56
CABBIO	50	60
CADEMARIO	107	107
CADEMPINO	103	103
CADENAZZO	91	91
CADRO	82	82
CAGIALLO	70	71
CALONICO	37	39
CALPIOGNA	55	56
CAMIGNOLO	66	74
CAMORINO	76	79
CAMPELLO	126	126
CAMPO-BLENIO	54	55
CAMPO-V.MAGGIA	57	57
CANEGGIO	52	63
CANOBBIO	87	87
CAPOLAGO	99	99
CARABBIA	100	100
CARABIETTA	168	163
CARONA	111	110
CASIMA	44	52
CASLANO	100	100
CASTEL S.PIETRO	80	80
CASTRO	64	64
CAVAGNAGO	40	53
CAVERGNO	63	68
CAVIANO	82	82
CAVIGLIANO	71	74
CERENTINO	51	52
CERTARA	27	41

CEVIO	67	69
CHIASO	149	147
CHIGGIOGNA	76	76
CHIRONICO	61	62
CIMADERA	39	47
CIMO	86	86
CLARO	61	67
COGLIO	80	80
COLDRERIO	85	85
COMANO	112	111
COMOLOGNO	48	58
CONTONE	76	76
CORIPPO	66	66
CORTICIASCA	27	43
CORZONESO	65	70
CRANA	42	48
CRESCIANO	69	75
CROGLIO	208	202
CUGNASCO	71	72
CUREGGIA	122	121
CUREGLIA	112	111
CURIO	58	62
DALPE	88	88
DAVESCO-SORAGNO	81	81
DONGIO	68	71
FAIDO	77	77
FESCOGGIA	41	51
FRASCO	59	66
FUSIO	74	74
GANDRIA	90	90
GENESTRERIO	80	80
GENTILINO	110	110
GERRA-GAMBAR.	100	100
GERRA-VERZAS.	71	72
GHIRONE	84	84
GIORNICO	76	76

GIUBIASCO	82	82
GIUMAGLIO	72	73
GNOSCA	76	76
GORDEVIO	66	71
GORDOLA	85	86
GORDUNO	67	72
GRANCIA	115	114
GRAVESANO	79	80
GRESSO	48	55
GUDO	70	72
INDEMINI	53	58
INTRAGNA	60	60
IRAGNA	70	72
ISEO	74	74
ISONE	53	61
LAMONE	81	82
LARGARIO	92	91
LAVERTEZZO	70	71
LEONTICA	56	62
LIGORNETTO	80	80
LINESCIO	60	60
LOCARNO	98	98
LOCO	57	62
LODANO	53	53
LODRINO	71	74
LOPAGNO	67	67
LOSONE	98	98
LOTTIGNA	83	83
LUDIANO	60	67
LUGAGGIA	78	78
LUGANO	171	167
LUMINO	71	75
MAGADINO	92	92

MAGGIA	56	64
MAGLIASO	93	93
MAIRENGO	89	89
MALVAGLIA	57	63
MANNO	164	157
MAROGGIA	108	108
MAROLTA	73	73
MASSAGNO	122	122
MEDEGLIA	57	67
MELANO	79	80
MELIDE	101	101
MENDRISIO	96	96
MENZONIO	57	64
MERGOSCIA	59	61
MERIDE	60	70
MEZZOVICO-VIRA	80	80
MIGLIEGLIA	54	61
MINUSIO	111	111
MOGHEGNO	56	63
MOLENO	62	67
MONTAGNOLA	154	148
MONTE	41	48
MONTE-CARASSO	66	71
MONTEGGIO	66	66
MORBIO-INFERIORE	99	99
MORBIO-SUPERIORE	77	77
MORCOTE	146	143
MOSOGNO	53	53
MUGENA	39	53
MUGGIO	39	51
MURALTO	112	111
MUZZANO	115	113
VIRA-GAMBAROGNO	83	83

VOGORNO	58	62
---------	----	----

Disegno di
LEGGE

sulla compensazione intercomunale; modifica

**Il Gran Consiglio
della repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 3 luglio 1985 n. 2955 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

La Legge sulla compensazione intercomunale é modificata come segue:

Art. 7, cpv. 1

b) In generale

I Comuni nei quali per la copertura del fabbisogno comunale derivante da investimenti e servizi essenziali occorre un importo globale superiore al 100 % dell' imposta cantonale base possono chiedere l' intervento del fondo di compensazione per la copertura dell' eccedenza.

Art. 8, cpv. 1

c) In particolare

1 Il Consiglio di Stato può versare aiuti particolari per il finanziamento di spese d' investimento o per la copertura degli oneri derivanti, come pure per le spese di servizi essenziali e loro gestione che causerebbero un carico finanziario eccessivo tale, in particolare, da provocare un aumento del moltiplicatore d' imposta oltre il limite del 100 %.

Art. 9a

IV - livellamento della potenzialità fiscale

1 Ai Comuni con un gettito pro - capite delle risorse fiscali inferiore ai 2/3 della media cantonale viene riconosciuto un contributo di livellamento sino a tale limite.

a) Versamento ai Comuni:

2 Il versamento del contributo di livellamento avviene alle seguenti condizioni:

- se il moltiplicatore comunale é pari o superiore al 100 % il contributo viene versato interamente;
- se il moltiplicatore comunale é tra l' 80 % ed il 100 % il contributo viene graduato in funzione del moltiplicatore;
- se il moltiplicatore comunale é pari o inferiore all' 80 % il contributo non viene versato.

3 Il contributo deve essere negato dal Consiglio di Stato nei casi in cui non può essere usato nell' ambito di un' ordinata gestione finanziaria.

4 Il Consiglio di Stato effettua in ogni caso una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l' avanzo dell' esercizio precedente eccede il 50 % del gettito dell' imposta cantonale.

Art. 9b

b) Prelevamento dai Comuni

1 Il contributo di livellamento é finanziato dai Comuni aventi un pro - capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall' autorità cantonale competente.

2 Il finanziamento avviene prelevando una quota sino a un massimo di 1/10 della differenza accertata (pro - capite comunale meno pro - capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il rispettivo moltiplicatore.

3 A seconda delle effettive necessità il Consiglio di Stato può variare il contributo a carico dei Comuni di cui al cpv. 2 sino a un massimo del 50 % in più.

4 Per i Comuni minori, che manifestamente verrebbero posti in una situazione finanziaria di disagio, il contributo può essere abbandonato.

Art. 9c

c) Il moltiplicatore

1 Il moltiplicatore per l' applicazione degli art. 9a, 9b, e 10 e quello dell' anno precedente.

2 Per moltiplicatore s' intende quello stabilito dal Municipio, ogni anno, conformemente alle disposizioni della Legge organica comunale e della Legge tributaria.

Art. 9d

d) Elementi di computo

1 Per l' applicazione delle norme di cui agli art. 7, 8, 9a, 9b, é determinante il gettito delle risorse fiscali e la popolazione accertati dalla competente Autorità cantonale.

2 I Comuni collaborano con la competente Autorità cantonale per l' accertamento del gettito dell' imposta cantonale per Comune.

Art. 10

V - Fondo di compensazione

1 La compensazione orizzontale é finanziata mediante un fondo di compensazione alimentato con i seguenti mezzi:

a) Istituzione e finanziamento

a) il contributo dei Comuni, con un indice di forza finanziaria superiore ai 66 punti, fino all' 1,5 % delle loro risorse fiscali, diviso per il moltiplicatore;

b) il contributo del Cantone fino al 20 % dell' incasso lordo dell' imposta sul maggior valore immobiliare;

c) lo speciale contributo della Banca dello Stato.

2 Il livellamento della potenzialità fiscale é finanziato mediante il contributo dei Comuni di cui all' art. 9b. In via eccezionale é possibile attingere al finanziamento previsto al cpv. 1 prima dell' applicazione della norma di cui all' art. 9b cpv. 3.

Art. 11

b) Amministrazione

1 Il fondo di compensazione é amministrato dal Consiglio di Stato assistito da una commissione composta in maggioranza dai rappresentanti dei Comuni.

2 Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, determina, secondo le necessità del fondo, le percentuali di cui al primo capoverso lett. a, b dell' art. 10 e il finanziamento del contributo di livellamento di cui al capoverso 2 dell' art. 10.

3 I pagamenti dal fondo avvengono per il tramite della Cassa cantonale e i costi sono integrati in quelli dello Stato.

Articolo 2

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.